

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale o, in subordine, annullare gli atti impugnati; e
- condannare il Parlamento e il Regno di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno di questo ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e violato l'articolo 263 TFUE e, di conseguenza l'articolo 47 della Carta, nel concludere che il fatto che i ricorrenti non furono autorizzati dal Parlamento ad assumere le loro funzioni, a esercitare il loro mandato e a sedere in Parlamento a decorrere dal 2 luglio 2019 non costituirebbe un effetto del rifiuto del Parlamento nel riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, come emerso dall'istruzione del 29 maggio 2019 e dalla lettera del 27 giugno 2019 e, dunque, che gli atti impugnati non abbiano causato alcun mutamento per la situazione giuridica dei ricorrenti.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto del 1976 <sup>(1)</sup>, è competenza del Parlamento decidere sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 1976, e l'articolo 1, paragrafo 3, ne costituisce una disposizione essenziale. La sentenza *Donnici* <sup>(2)</sup> avrebbe erroneamente interpretato la divisione dei poteri tra le autorità nazionali e il Parlamento, stabiliti nell'articolo 12 dell'Atto del 1976, per quanto concerne i poteri conferiti al Parlamento. I ricorrenti avrebbero dovuto essere messi in grado, in ogni caso, di sedere in pendenza della decisione sulla controversia che essi stessi avevano proposto innanzi al Parlamento; e, pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sentenza impugnata statuendo che gli atti impugnati non determinavano alcun cambiamento per la situazione dei ricorrenti.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la decisione di non prendere un'iniziativa per confermare i loro privilegi e le loro immunità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di procedura del Parlamento europeo non è un atto impugnabile.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'affermare che i ricorrenti non rivolsero alcuna richiesta al Parlamento in difesa dei loro privilegi e delle loro immunità, ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento di procedura del Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom: decisione dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom: decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU 2002, L 283, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Sentenza del 30 aprile 2009, *Italia e Donnici / Parlamento*, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung

(Causa C-601/22)

(2022/C 441/26)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

### Parti

*Ricorrenti:* Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO — Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein

*Autorità resistente:* Tiroler Landesregierung

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, in combinato disposto con l'allegato IV della direttiva 92/43/CEE <sup>(1)</sup>, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE <sup>(2)</sup>, ai sensi del quale il lupo è soggetto al regime di rigorosa tutela, ma ne sono escluse le popolazioni di diversi Stati membri, mentre non è stata prevista una deroga corrispondente per l'Austria, sia contrario al «principio della parità di trattamento degli Stati membri» sancito dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE.
- 2) Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, ai sensi del quale una deroga al regime di rigorosa tutela del lupo è soltanto consentita, tra l'altro, se le popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale mantengono uno «stato di conservazione soddisfacente» malgrado la deroga, debba essere interpretato nel senso che lo stato di conservazione soddisfacente deve essere mantenuto o ristabilito non in relazione al territorio di uno Stato membro, ma nell'area di ripartizione naturale di una popolazione, che può comprendere una regione biogeografica transfrontaliera significativamente più estesa.
- 3) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che i «gravi danni» devono essere imputati non solo ai danni diretti causati da un determinato lupo, ma anche ai danni «economici» indiretti (futuri) non imputabili a un determinato lupo.
- 4) Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che, tenendo conto delle strutture topografiche, alpestri e operative prevalenti nel Land Tirolo, le «altre soluzioni valide» devono essere esaminate unicamente sulla base della loro effettiva fattibilità, o anche sulla base di criteri economici.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193).